

R.G.N.C.P. 6 /2020

Il Tribunale di Ferrara

Composto da

Dott. Stefano Giusberti Presidente

Dott.ssa Anna Ghedini giudice rel. ed est.

Dott.ssa Maria Marta Cristoni giudice

Ha emesso il seguente

#### DECRETO

Premesso che con il ricorso depositato il 3.11.20, Nuova Officina Nord s.a.s. di Fiorini Devid & C., ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva di presentare, ai sensi dell'art. 161, co. 6, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nel termine assegnato dal Tribunale, la proposta di concordato, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, co. 2 e 3, del r.d. n. 267 del 1942;

che con decreto del 23.11.21 il termine venne concesso nella misura massima;

che con istanza del 22.3.21 la ricorrente avanzava istanza di proroga allegando che la recente legislazione fiscale ex D.L. 41 del 21 ( c.d. decreto Sostegni) aveva previsto annullamenti di debiti erariali di cui la ricorrente poteva godere e che era necessario un ulteriore accertamento per potere formulare una proposta all'Erario;

che il Commissario rassegnava parere positivo;

che la proroga come invocata era concessa dal Tribunale di Ferrara con termine al 03/05/2021;

che la società ricorrente, nel rispetto dei termini disposti dal Tribunale, ha provveduto al deposito della proposta, del piano e dei Documenti di cui all'art. 161, commi II e III, l.f. ai fini dell'ammissione di Nuova Officina Nord sas di Fiorini David & C., alla procedura di concordato preventivo ai sensi degli artt. 160 e ss. l.f.;

#### OSSERVA

Preliminarmente vale la pena riportare in parte il provvedimento del G.D. che ha disposto, ai sensi dell'art. 162 l. fall. la comparizione delle parti al fine di chiedere chiarimenti: *"... i valori dei beni di cui viene proposta la liquidazione ( il concordato viene qualificato in continuita', e cosi' si sottrae al vincolo del 20% di pagamento ai chirografari, per il fatto di presentare la azienda ancora in attivita' in quanto affittata a terzi, ovvero a societa'di nuova costituzione, e di prevederne la cessione nel 2024 peraltro allo stesso affittuario), sia della azienda, che del magazzino, che dell'immobile del socio illimitatamente responsabile sono solamente asseriti in ricorso senza alcuna perizia di supporto ne' altra idonea argomentazione, circostanza non irrilevante atteso che solo dal residuo del ricavato della liquidazione dell'immobile si rinvenirebbero le risorse per pagare l'Erario; di conseguenza qualsiasi argomentazione circa la affidabilita' e sostenibilita' della proposta e' impossibile;*

*non vengono chiaramente indicati i tempi ed i modi del pagamento dei creditori, ed in particolare con riguardo ai creditori privilegiati di cui viene proposto il pagamento al 100% non si comprende se si voglia sfruttare la moratoria annuale prevista per il concordato in continuita', o se si intenda prevedere una moratoria ultrannuale;*

*non vengono indicate dettagliatamente le spese della procedura con specifico riguardo ai professionisti della debitrice ed a quelle dell'Ufficio, tra le quali necessariamente dovrebbero essere comprese spese di perizia; non vengono indicate le modalita' di liquidazione dell'immobile e della azienda, quest'ultima –facendo parte del patrimonio della debitrice- necessariamente da alienare con procedura competitiva;*

*in ricorso non vi e' traccia di alcuno degli adempimenti previsti per la transazione fiscale come prevista dalla legge, che e' l'unica maniera per addivenire alla proposta di pagamento parziale o dilazionato dei crediti in commento; da segnalare che la proposta di transazione fiscale deve essere depositata in uno al ricorso e non puo' essere depositata successivamente;*

*nel dettaglio: pare si vogliano pagare i crediti erariali al 25% ( peraltro manca una specifica elencazione dell'importo dei crediti erariali e previdenziali distinti per privilegio), ma manca in maniera assoluta la attestazione di cui all'art. 160 comma 2 l. fall. richiamata espressamente dall'art. 182 ter comma 1, che sola consente il pagamento dei privilegiati nei limiti della capienza dei beni su cui insiste il provilegio; non risulta che copia della proposta di transazione fiscale sia stata presentata al competente agente per la riscossione e all'ufficio della agenzia delle entrate, di modo che essi possano provvedere a quanto previsto dall'art. 182 ter comma 2."*

Alla udienza fissata in esito alla richiesta di chiarimenti la debitrice presentava integrazione al piano ed alla relazione di attestazione.

La proposta della debitrice ai propri creditori prevede il pagamento dei dipendenti e dei professionisti al 100%, del Fisco e della Previdenza al 25% del credito privilegiato e, quanto ai chirografi ( pagina 22 del ricorso) la suddivisione in due classi: la prima, quella dei fornitori, da pagarsi al 10% e la seconda, relativa a finanziamenti soci, da pagarsi all'1% postergato.

Inoltre il socio accomandatario mette a disposizione il proprio immobile di proprieta'ed il valore di realizzo al netto del pagamento di tutti i debiti personali ammontanti a euro 46.354,92. Il verosimile valore di realizzo, da effettuarsi a trattativa privata ( e cio' di per se' non incontra ostacoli non trattandosi di beni della impresa in concordato), e' indicato in 75mila euro, pari alla offerta di acquisto non cauzionata di un terzo, e asseverato da una valutazione di due pagine che si occupa di stime immobiliari. La valutazione manca di alcuna misurazione, verifica di conformita' catastale e edilizia, indicazione di parametri di riferimento a mezzo dei quali si e' pervenuti al valore finale indicato.

Il piano poi prevede la prosecuzione del contratto di affitto con la società di nuova costituzione, stipulato prima del ricorso prenotativo, e la finale cessione della azienda alla affittante, salvo diverso esito della procedura competitiva.

Nelle more il magazzino sarà acquistato dalla affittante ad un prezzo risultante dalle mere rettifiche dei valori di bilancio. Il prezzo di vendita della azienda viene indicato, alla fine del 2024, in euro 10mila: né la azienda, né il magazzino, sia ai fini della determinazione del corrispettivo dell'affitto e del prezzo del magazzino, sia ai fini della successiva vendita, sono stati oggetto di una verifica peritale.

Sulla circostanza della mancanza di alcun riferimento idoneo a fare ritenere affidabili ed attendibili i valori sopra richiamati, l'attestatore nulla osserva ed anzi, in maniera del tutto acritica ed apodittica, avalla le affermazioni della debitrice.

Pertanto i creditori, nella misura sopra indicata sarebbero pagati con il residuo del valore di liquidazione del bene personale dell'accomandatario, con i canoni di affitto percepiti e percipiendi, con il corrispettivo dell'acquisto del magazzino, con il prezzo finale di vendita della azienda.

Ebbene il piano presenta due serie lacune, a tacere del fatto della assenza di alcuna perizia in merito ai cespiti aziendali o messi a disposizione: trattandosi di piano in continuità il professionista attestatore avrebbe dovuto redigere la attestazione di cui all'art. 186 bis comma 2 lett. b) l. fall. in cui attesta che la prosecuzione della attività aziendale è funzionale al migliore soddisfacimento dei creditori. Tale relazione manca radicalmente negli atti depositati: essa, ove esistente, avrebbe dovuto soffermarsi sulla verifica della solidità della impresa affittante e sulla sua affidabilità in ordine al regolare pagamento dei canoni di affitto, del magazzino e del prezzo di vendita.

Ed inoltre mancano radicalmente due elementi essenziali della transazione fiscale ex art. 182 ter l. fall.: non vi è traccia della attestazione del professionista indipendente circa il valore di mercato dei beni su cui insiste il privilegio di Erario e di Inps e Inail, attestazione obbligatoria ogni volta che si intenda pagare l'Erario ( come ogni altro creditore privilegiato: la norma ripete quella generale ex art. 160 comma 2 l. fall) in misura falcidiata quanto al credito privilegiato, ovvero nei limiti della capienza del bene su cui insiste il privilegio.

Ed ancora la stessa norma prevede che, se il credito in commento è falcidiato e la parte non pagata in privilegio è declassata al chirografo, in rapporto a tale credito chirografario debba essere prevista apposita classe, del tutto mancante nel caso de quo.

Deve quindi concludersi per la inammissibilità della proposta concordataria.

PQM

Dichiara inammissibile la proposta di concordato.

Così deciso il 20.5.21

Il Presidente  
Dott. Stefano Giusberti

Il Giudice estensore  
Dott. Anna Ghedini